



**Raffaele Granata**

(già docente incaricato di Diritto delle Chiese protestanti nella Pontificia  
Università Lateranense, Institutum Utriusque Iuris)

### *Charity sector e Chiesa d'Inghilterra \**

**SOMMARIO:** 1. Lo *status* di *charity* - 2. L'amministrazione del patrimonio nella Comunione anglicana e nella Chiesa d'Inghilterra - 3. La promozione della religione nelle decisioni della *Charity Commission* - 4. Un possibile contributo all'attuazione della riforma del terzo settore.

#### **1 - Lo *status* di *charity***

Il settore della beneficenza e del volontariato, spesso indicato come 'terzo settore', rappresenta una significativa area dell'attività economica e sociale in Gran Bretagna. È opportuno ricordare la dimensione che il fenomeno ha assunto oltre Manica in uno con la sua unicità strutturale, che non trova nel resto degli ordinamenti giuridici, ivi compreso quello italiano, eguale corrispondenza<sup>1</sup>.

Infatti, in tale realtà il perseguimento di finalità caritatevoli, che ingloba il soccorso ai poveri, la promozione dell'istruzione e della religione, ma anche attività non qualificabili *charitable* in senso stretto<sup>2</sup>, avviene in forme eterogenee in quanto le *charities* possono assumere la qualifica di *registered*, se inserite nell'elenco appositamente gestito dalla *Charity Commission*<sup>3</sup>, ovvero la denominazione di *non-registered*, se sottratte

---

\* Il contributo, non sottoposto a valutazione, riproduce il testo, ampliato e corredato da note, della comunicazione presentata in occasione del Convegno di studi sul tema "Enti religiosi e riforma del non Profit" (Roma, 18 dicembre 2019), destinata alla pubblicazione negli Atti.

<sup>1</sup> In senso globale è rilevante il contributo offerto in materia da P. VERRUCOLI, *Non-Profit Organizations. A comparative approach*, Giuffrè, Milano, 1985. L'A. evidenzia, con taglio comparatistico, l'eterogeneità del fenomeno caritativo dimostrata dal pluralismo di forme e di finalità perseguite nei differenti ordinamenti giuridici contemplati.

<sup>2</sup> Cfr. F. DE FRANCHIS, *Charity*, in *Digesto delle Discipline Privatistiche. Sezione Civile*, UTET, Torino, 1988, vol. II, p. 347.

<sup>3</sup> La *Charity Commission*, i cui prodromi risalgono al *Charitable Trust Act* del 1597, con cui venne istituita una commissione di controllo sulla corretta amministrazione dei beni



a tale iscrizione avendo esse goduto nell'ultimo esercizio finanziario di entrate inferiori a 100.000 sterline<sup>4</sup>.

Sotto il profilo terminologico sono le espressioni *charity sector* e *charity law* a indicare rispettivamente il complesso delle attività *non profit* presenti nel Regno Unito e la normativa vigente in tale sistema. Quest'ultima attualmente si sostanzia nel *Charities act* del 2011<sup>5</sup> e nella copiosa giurisprudenza tematica nonché nelle norme relative alle principali figure giuridiche utilizzate per conseguire finalità solidaristiche, quali il *trust*, l'*association* e la *company*<sup>6</sup>, ma anche la *friendly society*, la *industrial and provident society* e la *charitable housing association*, utilizzabili soltanto per alcune peculiari fattispecie<sup>7</sup>.

Un organismo, che intenda accedere al godimento dei benefici connessi allo *status* di *charity registered*, è tenuto a presentare, innanzitutto, una formale richiesta alla 'Commissione di beneficenza', la quale dovrà verificare il perseguimento, da parte dello stesso richiedente, di finalità caritative; tuttavia, nel caso di reiezione della domanda l'organismo in parola, attraverso i suoi rappresentanti, può proporre reclamo alla *High Court* al fine di ottenere la revisione della decisione impugnata<sup>8</sup>.

La determinazione delle attività e delle finalità caritative è oggi formulata analiticamente dal *Charities Act* del 2011, che trova il suo antecedente nel *Charitable Uses Act* del 1601<sup>9</sup>, nel cui preambolo era già contenuta un'individuazione embrionale delle attività caritative, e maggiormente in una decisione del 1891 con cui il giudice e politico

---

destinati a una finalità caritatevole, esiste con l'obiettivo di registrare e regolamentare enti di beneficenza in Inghilterra e Galles, per garantire che il pubblico possa sostenerli con fiducia. Cfr. *Charity Commission*, in <https://www.gov.uk/government/organisations/charity-commission> (al 3 marzo 2020).

<sup>4</sup> Cfr. F. DE FRANCHIS, *Charity*, cit., p. 348.

<sup>5</sup> Si tratta di un atto del Parlamento britannico con cui sono state riunite e aggiornate le disposizioni del *Recreational Charities Act* del 1958, del *Charities Act* del 1993 e di gran parte del *Charities Act* del 2006, di cui è stato comunque conservato l'impianto di fondo. Cfr. *Charities Act 2011*, in <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2011/25/contents> (al 3 marzo 2020).

<sup>6</sup> Cfr. G.L. GIORDANO, *Le charities con finalità religiosa in Inghilterra e Galles*, in *Diritto e Religioni*, n. 2/2007, p. 280.

<sup>7</sup> Cfr. P. LUXTON, *The law of charities*, Oxford University Press, Oxford, 2001, pp. 317-333.

<sup>8</sup> Come previsto analiticamente nella parte n. 17 del *Charities Act* del 2011.

<sup>9</sup> Cfr. M. FERRANTE, *L'apporto del diritto canonico nella disciplina delle pie volontà fiduciarie testamentarie del diritto inglese*, Giuffrè, Milano, 2008, p. 193.



inglese *Lord Edward Macnagthen* stabilì che le finalità di beneficenza, il cui svolgimento dava diritto all'acquisizione della qualifica di *charity*, fossero l'alleviamento della povertà, la promozione dell'istruzione, la promozione della religione, le altre finalità che arrechino un beneficio alla collettività<sup>10</sup>. A queste deve aggiungersi quanto previsto nel *Recreational Charities Act* del 1958 che ha aggiunto la categoria supplementare della promozione del benessere sociale<sup>11</sup>.

Ottenuta la registrazione e quindi lo *status* di *charity*, l'organismo *de quo* potrà finalmente beneficiare della legislazione di favore offerta dall'ordinamento giuridico britannico, che consiste in un generale vantaggio fiscale e nell'applicazione di norme più favorevoli in materia di *trust*<sup>12</sup>. Nello specifico, viene riconosciuta a favore dell'ente benefico l'esenzione dal pagamento dell'imposta sulle persone fisiche (*income tax*), dell'imposta sulle società (*corporation tax*), dell'imposta di successione (*inheritance tax*) e dell'imposta sulle plusvalenze (*capital gains tax*). Inoltre, chi effettua donazioni in favore delle *charities* usufruisce della deducibilità delle stesse in sede di dichiarazione dei redditi<sup>13</sup>.

Inoltre è prevista a vantaggio delle *charities* che adottano la figura costitutiva del *trust* la facoltà di derogare alla disciplina comune; infatti, in questi casi, il *charitable trust*, peraltro particolarmente diffuso in ambito religioso<sup>14</sup>, consente di costituire affidi di scopo e senza limiti di tempo

---

<sup>10</sup> Cfr. **O.D. TUDOR**, *Tudor on Charities*, Sweet & Maxwell, London, 1984, 7<sup>a</sup> ed., p. 9 ss.

<sup>11</sup> Cfr. **M. FERRANTE**, *L'apporto del diritto canonico*, cit., p. 193, nota 76.

<sup>12</sup> Per un approccio comparatistico dell'istituto si veda **A. GAMBARO**, *Trust*, in *Digesto delle Discipline Privatistiche. Sezione Civile*, UTET, Torino, 1999, vol. XIX, pp. 449-469.

<sup>13</sup> Cfr. **M. NORTON**, *A guide to Benefits of Charitable Status*, Directory of Social Change, London, 1983.

<sup>14</sup> Cfr. **A. FUCCILLO**, *Diritto ecclesiastico e attività notarile*, Giappichelli, Torino, 2000, pp. 77-80. In particolare, **M. FERRANTE**, *L'apporto del diritto canonico*, cit., pp. 192-193, sottolinea che "si tratta di un tipo di notevole rilevanza sociale che si caratterizza per l'utilità pubblica del fine stabilito dal disponente, la cui disciplina deroga a due regole generali del *trust*. Vale a dire quella secondo cui il *trust* deve avere uno o più beneficiari identificati o identificabili, così che, in linea di principio, il *trust* non potrebbe essere istituito per il perseguimento di uno scopo e quella della *Rule against perpetuities* che considera nullo un *trust* costituito senza limiti temporali. Sotto il primo profilo, il *charitable trust* fa eccezione in quanto può essere utilizzato per il perseguimento di uno scopo purché sia *exclusively charitable*. In ordine al secondo aspetto, il *charitable trust* consente la perpetua destinazione di alcuni cespiti patrimoniali al perseguimento del fine indicato dal disponente".



nonché dall'oggetto indeterminato: quest'ultimo verrà specificato dalle corti attraverso l'applicazione della *cy-près doctrine*, in virtù della quale il giudice, quando lo scopo di un *trust* non possa essere raggiunto, è legittimato a modificarne l'atto costitutivo e a individuare una finalità affine<sup>15</sup>.

Residuali ma di maggiore solennità sono le attribuzioni del *charitable status* per decreto reale o per atto del Parlamento, significative in ambito confessionale poiché costituiscono la fonte di riconoscimento per i principali enti ecclesiastici della Chiesa anglicana.

Tra le organizzazioni attualmente operanti in Inghilterra e nel Galles riconosciute per decreto reale<sup>16</sup> si ricordano le più antiche università, molte istituzioni culturali, il *British Museum*, alcuni ospedali, la *BBC* e la *Royal Air Force*; mentre un esempio di *charity* istituita per atto del Parlamento è rappresentato dai *Church Commissioners* che, introdotti con la *Church Commissioners Measure* del 1947<sup>17</sup>, sono un ente pubblico non organico alla Chiesa d'Inghilterra, di cui possiedono - per gestione - la proprietà e la finanza, operando nel suo interesse e per la sua indipendenza<sup>18</sup>.

Tale organismo, posto sotto la vigilanza del Parlamento britannico, nasce dalla fusione dei Governatori delle sovvenzioni della regina Anna per il sostegno del clero povero creati nel 1703 e dei Commissari ecclesiastici istituiti nel 1836, che raccoglievano, rispettivamente, le decime versate alla Chiesa d'Inghilterra e i benefici abbandonati, al fine di costituire un fondo nell'interesse delle parrocchie più povere<sup>19</sup>.

---

<sup>15</sup> Cfr. **G.L. GIORDANO**, *Le charities*, cit., p. 282, nota 7. Dal canto suo, **L. CAVALAGLIO**, *La fondazione fiduciaria: struttura e funzione della destinazione patrimoniale*, CEDAM, Padova, p. 175, osserva che l'introduzione del *cy-près* nell'ordinamento giuridico britannico "costituisce l'ennesimo esempio dell'influenza decisiva del diritto canonico sul *Common Law*".

<sup>16</sup> Secondo **G.L. GIORDANO**, *Le charities*, cit., p. 288, nota 29, "il *Royal Charter* (letteralmente "Decreto Reale") è un istituto che ha origine in epoca medievale, allorché veniva utilizzato dalla Corona per conferire lo *status* di *city* a un gruppo selezionato di collettività".

<sup>17</sup> Cfr. *Church Commissioners Measure 1947*, in <https://www.legislation.gov.uk/ukcm/Geo6/10-11/2/contents> (al 3 marzo 2020).

<sup>18</sup> Cfr. **S. FERRARI**, *Diritto della Chiesa d'Inghilterra*, in *Digesto delle Discipline Privatistiche. Sezione Civile*, UTET, Torino, 2008, vol. VI, p. 186.

<sup>19</sup> Cfr. **N. DOE**, *The Legal Framework of the Church of England. A Critical Study in a Comparative context*, Clarendon Press, Oxford, 1996, p. 464; **M. HILL**, *Ecclesiastical Law*, Oxford University Press, Oxford, 2001, pp. 38, ss.; **C. CIANITTO**, *La remunerazione del clero nella Church of England*, in *Diritto Pubblico Comparato ed Europeo*, 2006, vol. I, p. 118.



I *Commissioners*, composti dai massimi esponenti della chiesa e da numerosi funzionari di Stato<sup>20</sup>, si riuniscono in seduta plenaria annualmente per l'approvazione del bilancio, operando stabilmente attraverso il Comitato dei governatori e sei commissioni tecniche<sup>21</sup>.

Le loro principali funzioni riguardano la liquidazione degli emolumenti ai vescovi e delle spese per il funzionamento delle relative curie, il pagamento degli stipendi al clero diocesano nonché il versamento e la riscossione delle tasse sulle retribuzioni. Provvedono, inoltre, a soccorrere finanziariamente le diocesi in difficoltà<sup>22</sup>.

## 2 - L'amministrazione del patrimonio nella Comunione anglicana e nella Chiesa d'Inghilterra

L'amministrazione dei beni ecclesiastici nella Comunione anglicana<sup>23</sup> si ispira alla dottrina dello *stewardship* ossia a quel particolare modello di *governance* in cui risultano nettamente distinte, e non più contrapposte, la proprietà e la gestione<sup>24</sup>.

Le singole chiese, infatti, sono per la legge civile incompetenti a gestire e ad amministrare la proprietà di cui risultino titolari, che viene pertanto affidata alla responsabilità di un amministratore fiduciario<sup>25</sup>

---

<sup>20</sup> Tra i quali si annoverano gli Arcivescovi di *Canterbury* e di *York*, tutti gli ordinari diocesani nonché i pubblici funzionari e i rappresentanti della città di Londra e di *York*. Cfr. S. FERRARI, *Diritto della Chiesa d'Inghilterra*, cit., p. 186.

<sup>21</sup> Cfr. C. CIANITTO, *La remunerazione*, cit., p. 119.

<sup>22</sup> Cfr. C. CIANITTO, *La remunerazione*, cit., p. 119.

<sup>23</sup> La Comunione anglicana è la colleganza di circa trenta chiese o province autonome nate dall'unica Chiesa d'Inghilterra e definite "Chiese sorelle" o "Chiese figlie anglicane". La Comunione anglicana si caratterizza per l'assenza di una struttura gerarchica interna, in quanto le chiese che la compongono conservano la propria autonomia normativa, provvedendo a regolamentare la vita interna delle singole diocesi nelle quali si articolano. Tuttavia, per non pregiudicare il vincolo di unità è prevista l'esistenza di un *corpus* di convenzioni, espresse in forma di principi generali, regole particolari o prassi ecclesiastiche, allo scopo di regolare i rapporti interni, sostenere l'anglicanesimo e favorire l'uniformità delle tradizioni. Per un approfondimento cfr. *L'anglicanesimo. Dalla Chiesa d'Inghilterra alla Comunione Anglicana*, a cura di C. ALZATI, Marietti, Genova, 1992.

<sup>24</sup> Cfr. N. DOE, *Canon Law in the Anglican Communion. A Worldwide Perspective*, Clarendon Press, Oxford, 1998, p. 302.

<sup>25</sup> La separazione tra proprietà e amministrazione è un principio che distingue anche l'attività economica nell'Islām. Infatti, in tale realtà confessionale Dio esercita la signoria sul creato mentre l'uomo ne assume la responsabilità gestionale in chiave trascendente.



ovvero un *trustee*, che svolge le sue mansioni sotto il diretto controllo degli organismi sinodali competenti.

La legislazione ecclesiastica anglicana prevede tre differenti livelli di gestione e amministrazione del patrimonio mobiliare e immobiliare. Quando la proprietà ecclesiastica risulta centralizzata, la relativa gestione viene affidata a un organismo avente rilevanza nazionale o provinciale, posto sotto il controllo di un sinodo centrale; se la proprietà risulta invece localizzata, la gestione del patrimonio ecclesiastico avviene a livello diocesano come il relativo controllo; non è tuttavia peregrino uno schema gestionale e di controllo che si sviluppi contestualmente su ambo i livelli, come accade in particolare nella Chiesa d'Inghilterra<sup>26</sup>. In ogni caso sarà il sinodo, al livello competente, a stabilire le finalità che il fiduciario dovrà perseguire mediante l'impiego dei beni mobili e immobili a lui affidati. A sua volta il fiduciario dovrà assicurarsi della conformità alla legge degli scopi indicati.

Come un'immagine riflessa, anche la gestione delle finanze ecclesiastiche risulta informata al principio dello *stewardship*. Essa si realizza mediante la costituzione di fondi ecclesiastici, affidati ad amministratori fiduciari, che operano, ai differenti livelli (centrale, diocesano, parrocchiale), sotto la costante vigilanza degli organismi assembleari preposti. In particolare, gli amministratori predispongono il piano di riparto delle risorse amministrate, la cui effettiva distribuzione è tuttavia subordinata all'approvazione dei consigli deputati al controllo.

Casi di *mala gestio* saranno affidati al giudizio di apposite commissioni finanziarie, i cui pronunciamenti risultano appellabili innanzi all'assemblea della chiesa centrale<sup>27</sup>.

La Chiesa d'Inghilterra, come le altre Chiese della Comunità, si uniforma al principio dell'autonomia finanziaria o *self-supporting*<sup>28</sup>,

---

Come ricorda **M. d'ARIENZO**, *I fondamenti religiosi dell'economia nell'Islām*, in A. FUCCILLO (a cura di), *I Mercanti nel Tempio. Economia, Diritto e Religione*, Giappichelli, Torino, 2011, pp. 25-26, «Nella prospettiva islamica, l'attività economica rappresenta pertanto la modalità per realizzare la "missione" dell'uomo sulla terra, quale *amīn*, amministratore fiduciario, delle risorse del creato».

<sup>26</sup> Cfr. **L. LEEDER**, *Ecclesiastical Law Handbook*, Sweet and Maxwell, London, 1997.

<sup>27</sup> Cfr. **N. DOE**, *Canon Law in the Anglican Communion*, cit., pp. 303-324.

<sup>28</sup> Il principio di indipendenza finanziaria per le chiese che compongono la Comunione anglicana è stato dapprima fissato dalle *resolutions* nn. 18 e 56 della *Lambeth Conference* del 1897, e poi successivamente confermato dalla *resolution* n. 64 della Conferenza di *Lambeth* del 1958. Cfr. **N. DOE**, *Canon Law*, cit., p. 319, nota n. 86.



accogliendo le raccomandazioni adottate dalla Conferenza di *Lambeth*<sup>29</sup>. Pertanto la Chiesa anglicana, non ricevendo dalla Corona alcun finanziamento diretto, ha la necessità di provvedere al proprio sostentamento mediante contributi volontari, contributi obbligatori e investimenti.

Rientrano nel sistema della contribuzione volontaria le offerte che i singoli fedeli praticano durante le celebrazioni del culto<sup>30</sup>, la cui raccolta viene comunemente affidata agli amministratori laici. La responsabilità circa la disposizione di tali proventi spetta alla parrocchia o al consiglio parrocchiale, mentre la legislazione ecclesiastica affida al parroco e agli amministratori laici il compito di impiegare la carità dell'offertorio. Eventuali controversie circa il corretto impiego di tali somme verranno devolute al giudizio del vescovo territorialmente competente<sup>31</sup>.

La contribuzione obbligatoria è assicurata dai così detti *diritti di stola* e dal *quota system*. La legislazione canonica prevede, infatti, il pagamento, *ex parte fidelium*, di diritti per la celebrazione di matrimoni, funerali e per il rilascio di certificati che confermano l'iscrizione nei registri ecclesiastici.

Il 'sistema della quota', invece, è un sistema di contribuzione che dalle unità ecclesiastiche inferiori giunge fino alla chiesa centrale. Infatti l'esecutivo finanziario della parrocchia è obbligato a versare, in favore della diocesi di riferimento, una tassa o contributo ecclesiastico per sostenerne le spese. La diocesi, a sua volta, è tenuta a trasferire quote o contributi all'assemblea nazionale o provinciale da impiegarsi per la realizzazione dei relativi progetti. La legislazione canonica si limita a fissare il valore della quota, che deve essere 'giusta' ed 'equa', i tempi di

---

<sup>29</sup> La Conferenza di *Lambeth* è l'assemblea rappresentativa dei primati e dei vescovi della Comunione anglicana. Convocata e presieduta dall'arcivescovo di *Canterbury*, si riunisce ogni dieci anni nel *Lambeth Palace* di Londra per discutere le principali questioni anglicane, fornendo le linee guida per l'azione delle chiese e delle province in essa rappresentate. Due sono i provvedimenti con cui si esplica l'attività consultiva di questa assise: le relazioni e le risoluzioni, che, pur privi di natura normativa, sono moralmente vincolanti per i loro destinatari. Sul ruolo della Conferenza di *Lambeth* e dell'azione ecumenica della Chiesa d'Inghilterra si rimanda a **G. PATRIARCHI**, *La Riforma anglicana. Storia ed evoluzione della chiesa d'Inghilterra e della Comunione anglicana*, Claudiana, Torino, 2006, p. 139 ss.

<sup>30</sup> Anche se i fedeli sono comunque liberi di effettuare donazioni fuori dall'ambito culturale per la realizzazione di scopi particolari tenendo conto della propria capacità contributiva.

<sup>31</sup> Cfr. **N. DOE**, *Canon Law*, cit., p. 325.



pagamento, annuali o trimestrali, eventuali appelli contro un'ingiusta tassazione ovvero apposite sanzioni in caso di omesso pagamento<sup>32</sup>.

Uno dei corollari dello *stewardship*, rinvenibile chiaramente nelle risoluzioni della Conferenza di *Lambeth*, è che le chiese della Comunità anglicana provvedano a effettuare investimenti cauti e moralmente sensati, acquistando beni mobili e immobili<sup>33</sup>. La responsabilità di tali investimenti è affidata agli amministratori fiduciari i quali, con l'ausilio di organismi di consulenza, eseguono l'incarico a ogni livello ecclesiale. Salva l'ipotesi di inadempimento volontario o negligenza, i possessori di fondi non sono personalmente responsabili delle perdite risultanti da investimenti fallimentari.

I principali capitoli di spesa ecclesiastica sono, invece, rappresentati dai premi assicurativi, dalla remunerazione del clero e dai relativi trattamenti previdenziali<sup>34</sup>. In particolare gli amministratori sono obbligati a stipulare contratti di assicurazione per la salvaguardia dei beni mobili e immobili rientranti nella loro gestione. Il pagamento degli stipendi avviene esclusivamente in favore di ministri ordinati che risultano titolari di un beneficio ecclesiastico, al quale è sempre connessa la remunerazione<sup>35</sup>. A differenza della legislazione sugli stipendi, la disciplina previdenziale prevede una gestione centralizzata dei relativi fondi, i cui proventi sono destinati, fondamentalmente, al sostentamento del clero durante i periodi di vecchiaia o inabilità.

Particolare attinenza al tema trattato ha il *Parochial Church Council* che è il principale organo amministrativo della parrocchia, della quale condivide con il parroco la responsabilità e la gestione<sup>36</sup>. Infatti, a questa assemblea, composta dallo stesso parroco, da membri *ex officio* (tra cui gli ecclesiastici che prestano servizio nella parrocchia) e cooptati, nonché di laici eletti<sup>37</sup> in occasione del *Parochial Church Meeting*<sup>38</sup>, compete

---

<sup>32</sup> Cfr. S. FERRARI, *Diritto della Chiesa d'Inghilterra*, cit., p. 187.

<sup>33</sup> Come formulato dalla *resolution* n. 49 della Conferenza di *Lambeth* del 1908, il cui testo è consultabile in <https://www.lambethconference.org/resolutions/1908/1908-49.cfm> (al 3 marzo 2020).

<sup>34</sup> Cfr. N. DOE, *Canon Law*, cit., p. 331.

<sup>35</sup> Infatti, nella Chiesa d'Inghilterra il vescovo non può ordinare ministri sacri sprovvisti di beneficio, salvo l'ipotesi di chierici senza ufficio che pertanto non hanno diritto ad alcuno stipendio. Cfr. C. CIANITTO, *La remunerazione*, cit., p. 115.

<sup>36</sup> Cfr. E.G. MOORE, T. BRIDEN, *English Canon Law*, A.R. Mowbray & Co Limited, London 1985, 2ª ed., p. 38.

<sup>37</sup> Può essere eletto membro laico del Consiglio parrocchiale ogni fedele della Chiesa d'Inghilterra che abbia compiuto 16 anni di età, che si comunichi con una certa regolarità



principalmente: promuovere, nella parrocchia, l'intera missione della Chiesa, evangelico-pastorale, sociale ed ecumenica<sup>39</sup>; esaminare e discutere tutte le questioni concernenti la Chiesa d'Inghilterra o ogni altro argomento di interesse religioso o pubblico, essendogli, però, preclusa la possibilità di formulare dichiarazioni sulla dottrina della Chiesa<sup>40</sup>; "supervisionare le finanze parrocchiali, redigere il bilancio annuale, allocare - in accordo con il parroco - i fondi derivanti dalle offerte dei fedeli, curare e mantenere la Chiesa" nonché "acquistare e amministrare i beni destinati a finalità ecclesiastiche o educative"<sup>41</sup>.

### 3 - La promozione della religione nelle decisioni della *Charity Commission*

Centrale risulta per la nostra riflessione il concetto di *advancement of religion* e quindi la identificazione dei confini della 'finalità religiosa' utilizzata dagli enti di settore per conseguire la qualifica di *religius charity*.

A tal proposito il citato *Charitable uses act* del 1601 limitava la 'promozione della religione' alla riparazione delle chiese mentre l'ordinamento giuridico britannico prevedeva, conformemente al principio *cuius regio eius et religio*<sup>42</sup>, esclusivamente la validità dei lasciti effettuati in favore della religione anglicana<sup>43</sup>. Bisogna, infatti, attendere l'intervento di Guglielmo II d'Orange, luogotenente d'Olanda, per vedere approvato dal

---

e abbia, in alcuni casi, l'attestazione di regolare contribuzione ai fondi ecclesiali. Cfr. N. DOE, *Canon Law*, cit., pp. 66-67.

<sup>38</sup> Incontro annuale in cui i fedeli della parrocchia in possesso di determinati requisiti e regolarmente iscritti in un apposito elenco costituiscono l'elettorato attivo. Cfr. N. DOE, *Canon Law*, cit., pp. 66-67.

<sup>39</sup> Cfr. *Synodical Government Measure 1969*, in <https://legislation.gov.uk/ukcm/1969/2/contents> (al 3 marzo 2020).

<sup>40</sup> Cfr. *Church of England (Worship and Doctrine) Measure 1974*, in <https://legislation.gov.uk/ukcm/1974/3/contents> (al 3 marzo 2020).

<sup>41</sup> Cfr. S. FERRARI, *Diritto della Chiesa d'Inghilterra*, cit., p. 184.

<sup>42</sup> Tale formula, ideata dal canonista luterano *Joachim Stephani*, rappresenta la prima clausola della *pace di Augusta* sancita il 25 settembre del 1555 al termine della guerra tra Carlo V e i principi protestanti tedeschi uniti nella *lega di Smalcalda* (1531). Cfr. C. CARDIA, *Principi di diritto ecclesiastico. Tradizione europea legislazione italiana*, Giappichelli, Torino, 2010, 3<sup>a</sup> ed., p. 71.

<sup>43</sup> Cfr. G.L. GIORDANO, *Le charities*, cit., p. 289.



Parlamento inglese, nel 1689, l'Editto di tolleranza<sup>44</sup> a favore delle altre confessioni, tranne quella cattolica, introducendo - anche se in forma embrionale - una certa libertà religiosa, che troverà piena attuazione, una volta stabilizzatosi il Regno d'Inghilterra nelle mani del casato degli Hannover<sup>45</sup>.

Il perseguimento della finalità religiosa nel *charity sector* è stato oggetto di numerose decisioni della *Charity Commission*<sup>46</sup> (in alcuni casi riformate dalle pronunce della *High Court*) che hanno consentito di identificare *the advancement of religion* utile al riconoscimento dello *status charitable* con le attività di venerazione di un essere superiore laddove ciò arrechi un beneficio a una sufficiente porzione della popolazione. In questa direzione deve essere intesa la decisione della *Charity Commission* del 17 novembre 1999, con la quale non è stata concessa la qualifica di *religious charity* alla Chiesa di Scientology per l'Inghilterra e il Galles, in quanto le attività di *auditing* e di *training* esercitate da questa organizzazione non costituivano atto di venerazione di una entità trascendente<sup>47</sup>.

A conferma di ciò, nel *Charities act* del 2011 la promozione della religione, intesa quale finalità caritativa, include sia una religione che implichi la fede in più di un Dio sia una religione che non implichi la credenza in un dio; mentre il pubblico beneficio<sup>48</sup>, sottratto alla presunzione legale, viene lasciato alla determinazione concreta dei *Charity Commissioners* e della *High Court*, superando, sul punto, i dubbi interpretativi sollevati in dottrina in relazione al *Charities act* del 2006<sup>49</sup>.

---

<sup>44</sup> Cfr. *La Supremazia della Francia (1648-1688)*, a cura di F.L. CARSTEN, in *Storia del Mondo Moderno*, Garzanti, Milano, 1968, vol. V, p. 185.

<sup>45</sup> Cfr. G. PATRIARCHI, *La Riforma anglicana*, cit., pp. 26-27; M. RUBBOLI, *I protestanti*, il Mulino, Bologna, 2007, p. 62; P.G. WALLACE, *La lunga età della Riforma*, il Mulino, Bologna, 2006, p. 258.

<sup>46</sup> La Commissione è stata sollecitata sul tema sette volte: 1) *Church of Schientology* (Decision 17.11.1999); 2) *Sacred Hands Spiritual Centre* (Decision 5.9.2003); 3) *Good News for Israel* (Decision 5.2.2004); 4) *Gnostic Centre* (Decision 16.12.2009); 5) *Druid Network* (Decision 21.9.2010); 6) *The Temple of the Jedi Order* (Decision 19.12.2016); 7) *Chabad Lubavitch UK* (Decision 2.5.2019). Le decisioni sono consultabili in <https://www.gov.uk/government/collections/charity-commission-regulatory-decisions-by-topic#religion> (al 3 marzo 2020).

<sup>47</sup> Cfr. G.L. GIORDANO, *Le charities*, cit., p. 292.

<sup>48</sup> Cfr. *Charities Act 2011*, in <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2011/25/part/1/chapter/1> (al 3 marzo 2020).

<sup>49</sup> G.L. GIORDANO, *Le charities*, cit., p. 295, ritiene che nel "testo della legge [...] non sia stata chiarita adeguatamente l'esatta portata del concetto di utilità sociale (*public benefit*), che è l'elemento indispensabile perché una determinata attività possa essere



#### 4 - Un possibile contributo all'attuazione della riforma del terzo settore

Il 30 luglio 2019 è stata siglata tra la Repubblica Italiana e l'Associazione 'Chiesa d'Inghilterra', che rappresenta in Italia la confessione anglicana *Church of England*, un'intesa attraverso la quale vengono regolati, in applicazione dell'art. 8 della Costituzione, e ferma la necessità della legge di approvazione, i rapporti tra la predetta confessione e lo Stato italiano<sup>50</sup>.

L'intesa all'art. 8, comma terzo, consente il riconoscimento di enti ecclesiastici che svolgano "*prevalente attività di religione o di culto*" e si preoccupa di chiarire che gli stessi "*possono svolgere attività diverse*": una previsione, la quale sembra rinviare al largo utilizzo del *charitable trust* nell'ordinamento giuridico britannico, che, pur essendo spesso connotato dalla finalità religiosa, rappresenta una fattispecie idonea a coniugarsi e a fondersi con le altre attività che si collocano comunemente nell'ambito dell'universo *non profit*.

Il *charitable trust* rappresenta, così, una peculiare forma di destinazione patrimoniale, che nella tradizione inglese è riuscita a tutelare la specificità religiosa, in esso potenzialmente presente, senza perdere le caratteristiche di tipico istituto generale del diritto degli enti del terzo settore.

Sotto questo profilo, l'intesa con la Chiesa d'Inghilterra, quando sarà approvata, nella sua applicazione, con riferimento al riconoscimento degli enti ecclesiastici, potrebbe offrire soluzioni originali alle problematiche, che attualmente agitano quella parte della dottrina ecclesiasticistica impegnata a cercare gli strumenti più idonei e coerenti col sistema, per tradurre l'obbligo di costituzione di un patrimonio destinato, imposto dalla riforma del terzo settore del 2017<sup>51</sup> a carico degli enti religiosi che intendano assumere la qualifica di enti del terzo settore.

---

qualificata *charitable*".

<sup>50</sup> Il testo dell'intesa è consultabile su [www.olir.it/documenti/intesa-tra-la-repubblica-italiana-e-lassociazione-chiesa-dinghilterra/](https://www.olir.it/documenti/intesa-tra-la-repubblica-italiana-e-lassociazione-chiesa-dinghilterra/).

<sup>51</sup> Cfr. l'art. 4, comma terzo, del d.lgs. n. 117 del 2017.